

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MARIANELLO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) RUGGIERO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) VERDICCHIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 14/04/2026

## FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare – unitamente al cointestatario aderente al ricorso – di n. 2 buoni fruttiferi postali del valore nominale di euro 250,00 ciascuno, entrambi emessi il 02.01.2001, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione.

In proposito, lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, considerato che i buoni *de quibus* risultano privi di indicazioni relative alla data di scadenza, alla durata e alla prescrizione, e che non vi è stata consegna del Foglio informativo.

Insoddisfatto della prodromica interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all'ABF, al quale chiede di accertare il diritto al rimborso del capitale investito.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione materiae* (poiché i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998), sia *ratione temporis* (in virtù delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", secondo le quali, a partire dal 1° ottobre 2022, "*non potranno quindi essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*"). Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni – appartenenti alla serie "AA1" – in ragione di quanto normativamente previsto.

L'intermediario ha concluso, in via preliminare, per l'irricevibilità del ricorso; nel merito, per il suo rigetto.

## DIRITTO

Va respinta l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro: il Collegio rileva, al riguardo, che il fatto principale posto a fondamento della domanda è costituito dal diniego del rimborso, "racchiuso" nella risposta al reclamo, quindi ampiamente rientrante nei termini di competenza *ratione temporis* di cui alle nuove disposizioni (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6196/2024 e n. 4656/2022).

Identica sorte spetta all'eccezione di incompetenza per materia: l'ABF ha da tempo chiarito, con orientamento costante, le ragioni della propria competenza, per le quali si rinvia, in aggiunta alle decisioni testé citate, anche a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5673 del 2013.

Passando al merito della questione, il Collegio evidenzia che il diritto al rimborso dei buoni in esame si è prescritto. Si tratta, difatti, come da documentazione in atti, di due BFP "a termine" (tale dicitura è apposta sia sul fronte che sul retro dei titoli) appartenenti alla serie "AA1" (come risulta anche da una scritta a penna apposta sul retro dei medesimi).

La serie in questione è stata istituita dal D.M. Tesoro del 19.12.2000, il cui art. 18 prevede che i relativi buoni *"possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione (...)".*

Per i buoni in questione, rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".*

A tal riguardo, va richiamato il principio di diritto recentemente affermato – sulla scorta della sentenza n. 23006 del 28.07.2023 della Corte di Cassazione – dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6196 del 24.05.2024), secondo il quale *"Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".*

In particolare, *"La Corte, facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 appena citato, ha rifiutato la lettura che fa coincidere il dies a quo con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Oltre all'argomento letterale, viene valorizzata altresì la presumibile intenzione del legislatore (mens legis)".*

Alla stregua di tale principio, essendo stati i titoli *de quibus* emessi in data 02.01.2001, essi devono ritenersi scaduti al 01.02.2007, sicché la prescrizione è maturata dieci anni dopo, cioè a decorrere dal 02.01.2017. Nella documentazione è presente, quale atto non contestato tra le parti e idoneo ad interrompere il termine, il reclamo del 18.06.2025, quindi ben successivo all'avvenuta maturazione della prescrizione.

Il diritto al rimborso dei BFP in esame si è, quindi, inesorabilmente prescritto, considerato che – per costante orientamento dell'Arbitro – la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce la maturazione della prescrizione (*ex plurimis*, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 17814 del 2019 e n. 11113 del 2025).

Il ricorrente non ha proposto alcuna domanda risarcitoria. Per quanto superfluo, si può incidentalmente notare, peraltro, che tale domanda sarebbe sfuggita alla competenza temporale dell'Arbitro.

Nella già citata decisione n. 11113 del 2025, il Collegio di Coordinamento ha chiarito, infatti, che, in relazione alla domanda risarcitoria, la competenza temporale dell'Arbitro deve essere valutata in riferimento al comportamento omissivo dell'intermediario, che cessa col venir meno dell'obbligo

informativo, cioè – secondo quanto specificamente statuito in tale decisione – al maturare della prescrizione.

Nel caso di specie, la prescrizione – con conseguente cessazione dell’obbligo informativo – è maturata in data 02.01.2017 e il ricorso non è stato presentato entro il termine di 6 anni dal comportamento contestato, sicché la relativa domanda risarcitoria sarebbe sfuggita in ogni caso alla competenza temporale dell’Arbitro.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE